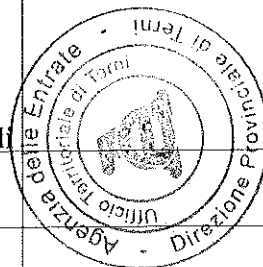


Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci dell'Associazione di

Promozione Sociale "Rete Sociale Guglielmi"



L'anno 2022, il giorno 15 del mese di settembre, alle ore 16.00, presso la sede sociale sita in Terni, in Vico della fontanella n. 29, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione di Promozione Sociale denominata **"Rete Sociale Guglielmi"** in seduta straordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. presentazione ed eventuale approvazione degli adeguamenti statutari per l'aggiornamento dello Statuto sociale a seguito del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 *"Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"* e conseguente proposta di modifica della denominazione sociale in **"Rete Sociale Guglielmi Aps"**.

A norma del vigente Statuto sociale assume la presidenza il presidente dell'Associazione, sig. Lorenzo Gianfelice, il quale, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di Soci sufficiente a deliberare in seconda convocazione in seduta straordinaria sulle modifiche statutarie (n. 47 soci aventi diritto al voto – di cui 12 per delega – su n. 62 soci Iscritti), dichiara che la stessa deve intendersi pienamente regolare e valida e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Anna Maltempi.

Il Presidente prende la parola e illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito alle variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura dei documenti, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: **Rete Sociale Guglielmi**. Tale denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)*" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) o, se precedente, al Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **Associazione di Promozione Sociale Rete Sociale Guglielmi (in sigla: Rete Sociale Guglielmi APS)**.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla migrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore a far tempo dalla data della sua istituzione.

Alle ore 18.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario, *Anna Maltempo*

Il Presidente, *Lorenzo Gianfelice*

REGISTRATO A TERNI IL 14 DIC. 2022

AL N° 1607

ATT. SERIE 3 6 ESENT. E



L'ADDETTO
(Annarita Rotini)

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

RETE SOCIALE GUGLIELMI



Articolo 1

Costituzione, Denominazione, Sede, Durata, Riferimenti, Adesione

1.1 – L'Associazione di Promozione Sociale denominata “**Rete Sociale Guglielmi**”, d'ora in avanti definita per brevità “Associazione”, si è costituita il 27 gennaio 2010, è iscritta alla sezione D), foglio 213, numero 213 del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale dell'Umbria (Determina Dirigenziale N. 7649 del 30/07/2019) e provvederà all'iscrizione/migrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) a far data dalla sua istituzione e dalla sua operatività.

1.2 – E' un'Associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà e sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed assume a propri riferimenti identitari ed operativi il “Codice etico di ANCeSCAO APS”, la “Carta dei Valori del Volontariato” e la “Carta della Rappresentanza”.

1.3 – L'Associazione ha sede in Terni in Vico della fontanella n. 29 e potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. La variazione della sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

1.4 – L'Associazione ha i suoi fondamenti giuridici:

- a) nell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- b) nel Libro del Codice Civile;
- c) nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a

norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.

106", di seguito indicato come "Codice del Terzo settore";

d) nella legislazione della Regione Umbria in materia di Associazionismo, Volontariato e Terzo settore.

1.5 – L'Associazione dovrà utilizzare l'acronimo "A.P.S." o l'espressione "Associazione di Promozione Sociale" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.6 – L'Associazione aderisce ad ANCeSCAO APS – Associazione Nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti APS.

1.7 – L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Finalità e Attività

2.1 – L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di genere:

a) favorire una riflessione sulla costruzione dei linguaggi e della memoria dell'immaginario individuale e collettivo;

b) favorire l'impegno nello sviluppo di una coscienza civica e di pratiche di cittadinanza attiva;

c) promuovere l'attualizzazione con nuovi interrogativi della tematica della differenza: di genere, culturale, religiosa, linguistica o generazionale;

d) promuovere una concezione della creatività come risorsa da

sostenere e salvaguardare in tutte le fasce di età della popolazione, come premessa allo sviluppo di abilità sociali e competenze trasversali sempre più preziose in una società in veloce trasformazione come è quella attuale;

e) promuovere la socializzazione, la formazione e la cultura per il benessere individuale e collettivo;

f) supportare la creazione e lo sviluppo di modelli di relazione inclusiva e di pratiche di collaborazione con particolare attenzione all'infanzia e ai giovani, alle persone con disabilità, alle categorie a rischio, ai soggetti svantaggiati o in difficoltà;

g) promuovere la salvaguardia e la tutela dell'ambiente naturale, culturale e paesaggistico;

h) costruire legami di comunità e rinforzare la coesione sociale;

i) sviluppare la cultura della domiciliarità e la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare nei confronti delle persone anziane;

j) tutelare il diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;

k) sostenere la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con Istituzioni pubbliche o private, le Associazioni e il privato sociale, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita, economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani e la Comunità;

l) contrastare la discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;

m) porre l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove

fragilità sociali;

n) ricercare e costruire relazioni concrete e solidali tra le generazioni.

2.2 – Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

→ interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni (art. 5, lett. a), D.Lgs. 117/2017);

→ interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi con particolare riferimento alla conduzione di orti sociali come esperienza di qualità rispetto ai temi dell'integrazione sociale e delle relazioni interpersonali (art. 5, lett. e), D.Lgs. 117/2017);

→ l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande

effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati (art. 5, lett. i), D.Lgs. 117/2017);

→ l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi dagli associati (art. 5, lett. k), D.Lgs. 117/2017);

→ formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lett. l), D.Lgs. 117/2017);

→ beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore (art. 5, lett. u, D.Lgs. 117/2017);

→ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di

interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

→ riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.3 – Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

2.4 – L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

2.5 – Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

2.6 – Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di

lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

2.7 – L'Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci – lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le deliberazioni di ANCeSCAO APS e delle sue Strutture Territoriali.

Articolo 3 – Soci

3.1 – Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

3.2 – Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnano a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

3.3 – E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 4 - Requisiti e modalità di adesione

4.1 – Chiunque condivide gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la

responsabilità genitoriale.

4.2 – Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

4.3 – L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4.4 – A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di “Socio onorario”, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti o doveri.

4.5 – Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

4.6 – La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio

della tessera sociale.

4.7 – Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

4.8 – Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocata, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Articolo 5 – Diritti dei Soci

5.1 – I soci hanno diritto di partecipare alle attività e alle strutture dell'Associazione.

5.2 – Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

5.3 – I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro

Articolo 6 – Doveri dei Soci

6.1 – I soci sono tenuti:

→ all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

→ a sottoscrivere eventuali di impegno in relazione a quanto sopra;

→ a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio

Direttivo in funzione dei programmi di attività.

6.2 – La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di Socio, Sanzioni

7.1 – La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

7.2 – Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

7.3 – Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

7.4 – In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

◦ richiamo scritto;

◦ inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo

di tempo determinato non superiore ad un anno;

◦ inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

7.5 – Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7.6 – All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

7.7 – Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

7.8 – Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Articolo 8 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Articolo 9 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 11 – Scritture contabili e bilancio

11.1 – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

11.2 – L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, della relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

11.3 – Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

11.4 – L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

11.5 – L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

11.6 – Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

11.7 – Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 12 – Utili o avanzi di gestione e Fondi di riserva

12.1 – E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

12.2 – L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo;
5. il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Articolo 14 – Assemblea dei Soci

14.1 – L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

14.2 – Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

14.3 – Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in Assemblea, validamente costituita.

14.4 – Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza (personalmente o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.5 – Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

14.6 – Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci

iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

14.7 – Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

14.8 – E' ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

14.9 – Alle Assemblee deve essere sempre invitato il Presidente della Struttura Comprensoriale di riferimento (che potrà partecipare personalmente o designare all'uopo un componente del Consiglio Direttivo della medesima Struttura). Nel caso in cui nel territorio di riferimento non sia presente una Struttura Comprensoriale, all'Assemblea dovrà essere invitato il competente Referente Territoriale.

14.10 – La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad esempio, comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

14.11 – L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

14.12 – L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

14.13 – Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

14.14 – Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Articolo 15 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- ➔ elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- ➔ approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- ➔ effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- ➔ delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- ➔ previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- ➔ nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine

siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

→ delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri

e ne nomina i relativi membri;

→ delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi

sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

→ può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

16.1 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici) eletti fra i soci.

16.2 – Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

16.3 – I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 17 – Elezioni del Consiglio Direttivo

17.1 – I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

17.2 – L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una

Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

17.3 – In caso di mancanza di uno o più componenti come pure nel caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

17.4 – Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

17.5 – Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

17.6 – Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo

18.1 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di sette giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

18.2 – Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia

richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

18.3 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

18.4 – Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Articolo 19 – Compiti del Consiglio Direttivo

19.1 – Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (di cui uno Vicario);
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

19.2 – Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

19.3 – Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- | | | |
|--|--|--|
| | → dare esecuzione alle delibere assembleari; | |
| | → formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione; | |
| | → predisporre gli eventuali regolamenti interni con particolare riferimento al regolamento amministrativo e a quello elettorale e le successive eventuali modifiche; | |
| | → stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; | |
| | → deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci; | |
| | → individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione; | |
| | → deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio; | |
| | → compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; | |
| | → elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo); | |
| | → stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore | |

dell'Associazione;

→ convocare l'Assemblea dei Soci;

→ revocare il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Tesoriere ed il Segretario, anche singolarmente, su mozione motivata presentata dal almeno il 25% dei componenti il Consiglio Direttivo stesso e approvata con la maggioranza assoluta dei suoi membri;

→ costruire le commissioni e i gruppi di lavoro e designare e/o revocare le proprie rappresentanza nelle organizzazioni e negli enti, società strumentali, ati, ats, consorzi a cui aderisce;

→ nominare esperti su proposta dell'Esecutivo di Presidenza e del Presidente;

→ determinare la quota associativa annuale, fissando termini e modalità di versamento;

→ proporre modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

→ deliberare la presentazione e/o la partecipazione a bandi locali, nazionali e/o europei per il finanziamento dei progetti;

→ deliberare su ogni altro argomento che, per legge o per Statuto, non è di competenza degli altri Organi sociali;

→ vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

19.4 – Alle sue riunioni, il Consiglio Direttivo, può invitare professionisti, consulenti, autorità, personalità ed i Presidenti delle Associazioni, enti o istituzioni con cui collabora e delle Associazioni, enti o istituzioni che collaborano con la Struttura Comprensoriale di riferimento e con

l'Associazione Nazionale.

Articolo 20 – Presidente

20.1 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.

20.2 – E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

20.3 – Ha i seguenti compiti e poteri:

- ➔ convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- ➔ convocare l'Assemblea dei Soci;
- ➔ sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- ➔ aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- ➔ nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

20.4 – In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente Vicario.

20.5 – In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente Vicario convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 21 – Segretario

Il segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Tesoriere

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità con quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea dei Soci.

Articolo 23 – Organo di Controllo

23.1 – L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

23.2 – L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

23.3 – Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo,

purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica la corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

23.4 – L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

23.5 – I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del C.C.; il

componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 C.C..

23.6 – Fermo restando il controllo contabile, l'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

23.7 – Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 24 – Collegio dei Probiviri e Foro competente

24.1 – E' rimessa all'Assemblea dei Soci la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

24.2 – Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

24.3 – Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 4, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 e sulle regolare applicazione delle norme statutarie.

24.4 – Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine di 30 (trenta)

giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 (quindici) giorni.

24.5 – Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

24.6 – Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materia deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto.

24.7 – Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

24.8 – Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Articolo 25 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 26 – Incompatibilità ed ineleggibilità

26.1 – L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio di Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale e del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, ...), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse

commerciale o finanziario con l'Associazione.

26.2 – Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto, il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

26.3 – Allo stesso modo, si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

26.4 – Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Articolo 27 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 14. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente

articolo 9.

Articolo 28 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Articolo 29 – Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTs) e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto

con la disciplina del Codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere del medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione in
Terni in data 15/09/2022**

